



**NORMATIVA SU GREEN PASS E OBBLIGO VACCINAZIONI**  
**PER PARTECIPARE AD ALLENAMENTI E GARE DEGLI SPORT INDIVIDUALI,**  
**DEGLI SPORT DI SQUADRA E DEGLI SPORT DI CONTATTO**  
**E PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE**  
**DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI AFFILIATE**

**Aggiornamento sulla normativa in vigore (aggiornamento 12 febbraio 2022)**

Con la nuova stagione associativa, avevamo diffuso un'informativa aggiornata sulle disposizioni che con il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, erano state impartite. Tra di esse, di particolare interesse per praticare attività sportiva ricreativa, culturale, la definizione delle **varie tipologie di certificazioni verdi** (green pass) e quando vi era necessità del loro possesso per accedere a tali attività.

Al succitato decreto erano state apportate importanti modifiche con il **decreto legge 26 novembre 2021, n.172**, ma per quanto riguardava la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce in zona bianca e gialla, le disposizioni all'epoca in vigore, ovvero necessità di possesso della certificazione verde "base" (ottenibile anche con tamponi) non erano state modificate. L'attività sportiva all'aperto rimaneva libera, mentre si uniformava con quella per le attività al chiuso la normativa relativa all'accesso agli spogliatoi e alle docce.

Con il **decreto legge 24 dicembre 2021 n.221**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, è stato **prorogato lo stato di emergenza pandemica (sino al 31 marzo 2022)**, e sono state introdotte **ulteriori restrizioni per l'accesso ad una serie di servizi ed attività, in particolare per i non vaccinati**.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato poi pubblicato il **decreto legge 30 dicembre 2021, n.229**, che apporta altre modifiche alla suddetta normativa. In particolare, di grande impatto per l'associazionismo sportivo, **il green pass cosiddetto rafforzato** (vedi più avanti per la sua definizione) è **obbligatorio anche per le attività sportive all'aperto se si tratta di piscine, centri natatori, sport di squadra, sport di contatto**.

Se prima si poteva giocare a calcio, a calcetto, a pallacanestro etc senza il possesso di alcun green pass, purché lo si facesse all'aperto, e non si usassero gli spogliatoi, **adesso è obbligatorio il green pass rafforzato per qualunque attività sportiva di squadra e qualunque sport di contatto**.

**All'aperto si può continuare a fare attività sportiva individuale, che non sia considerata sport di squadra o di contatto** (ad esempio il tennis, il paddle, i corsi sportivi). A differenza di altri, la nostra Associazione nazionale, e il nostro Comitato, hanno sin dall'inizio fornito questa interpretazione. Il Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalmente risposto ad un quesito posto esplicitamente dalla

nostra Associazione che **“non è richiesto il possesso di certificazione verde per la pratica di attività sportive individuali (ovvero non di squadra o di contatto)svolte all’aperto anche presso centri e circoli sportivi”**. Tutti gli aggiornamenti forniti dal Dipartimento li trovate a questo link <https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-10-gennaio-2022/>

Con il **decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022** , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, è stato poi esteso **l’obbligo del green pass rafforzato a coloro che hanno compiuto 50 anni o li compiranno entro il 15 giugno 2022.**

Per quanto riguarda i **dipendenti e i volontari** (“assimilati” in materia, come noto, ai dipendenti) **che non prendono parte direttamente all’attività** (dirigenti, allenatori, guardalinee etc) continua ad essere sufficiente il green pass ottenuto tramite tampone, sia per le attività al chiuso sia per quelle all’aperto, **tranne per i suddetti over 50. Per essi, a partire dal prossimo 15 febbraio è obbligatorio il green pass rafforzato.**

**Sono cambiate anche le disposizioni rispetto alla quarantena precauzionale** a seguito di contatto con positivo per coloro che hanno fatto la terza dose di vaccino, **o hanno fatto la seconda dose in una data antecedente 120 giorni al contatto, o sono guariti dal COVID in una data antecedente 120 giorni al contatto. Per essi non si applica la misura della quarantena precauzionale:** devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare se compaiono sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Lo stabilisce la **circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità**, che elenca chiaramente e dettagliatamente tutte le casistiche, ed è pertanto riportata per intero nello specifico capitolo di questa nota.

Molto importante, a tal fine, anche **l’Ordinanza n.2 del 10 gennaio 2022 del Presidente della Regione Toscana**. L’ordinanza prescrive alle Aziende USL di “chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l’invio dell’attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; **ove, trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.**” Prescrive inoltre loro di **“inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 gg dalla data del primo tampone positivo”**.

In precedenza, con **ordinanza n.66 del 28 dicembre 2022**, la stessa Regione aveva dettato nuove prescrizioni in merito a tracciamento, contatti stretti etc, e stabilito che se a seguito di test rapido antigene si accertava la positività al Covid 19, non era più necessario un tampone molecolare per confermarla.

Con **ordinanza 7 gennaio 2022 del Ministero della Salute**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2022, **da Lunedì 10 gennaio la Toscana è passata in zona gialla**. Nulla cambia in merito, ai fini dell’attività sportiva.

La Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato di recente un nuovo protocollo, denominato **“Return To Play”** per la **ripresa dell’attività sportiva agonistica** per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19. Il protocollo è stato approvato dal Ministero della Salute con **circolare del 18 Gennaio**. L’obiettivo, in accordo con il CONI, è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo infezione da Sars-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale, già molto impegnato nella

gestione dell'emergenza pandemica, e limitando gli esami diagnostici necessari e, di conseguenza, i costi a carico delle famiglie. **Gli esami da effettuare per riottenere il certificato di idoneità agonistica, variano in base all'età, al numero di vaccini effettuati etc.** Sul nostro sito, a questo link <http://www.aicslucca.com/news.php?id=1256> trovate tutte le informazioni. Dal link è possibile inoltre scaricare il documento e alcune slide esplicative.

**Per quanto riguarda la durata delle certificazioni verdi**, con il decreto legge 4 febbraio 2022, n.5, è stata modificata la durata della validità di alcune di esse. Più avanti le varie casistiche sono elencate in dettaglio.

**Per quanto riguarda l'uso delle mascherine**, la circolare Ministero della Salute 10 febbraio 2022 ha modificato quanto disposto in precedenza.

**Fino al 31 marzo 2022** è fatto obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. **Dall'11 febbraio, nei luoghi all'aperto non vi è più l'obbligo di indossare la mascherina.** E' fatto però obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Non hanno l'obbligo di indossare la mascherina:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- **c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva**

E' opportuno pertanto fare una nuova sintesi, aggiornata, delle misure in vigore.

#### **Che cosa è la certificazione verde (green pass e green pass rafforzato).**

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19:** *"le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;"*(art.9)

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestate da tali certificazioni

#### **Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:**

a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, **al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Sino al 31 gennaio, la certificazione ha validità 9 mesi** a far data **dalla somministrazione del secondo vaccino o nel caso dei booster** (terza dose dopo il completamento del ciclo primario) a far data **dalla somministrazione del terzo vaccino.**

**ATTENZIONE:** tale tipologia di certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

**ATTENZIONE:** tale tipologia di certificazione è rilasciata anche a chi ha fatto una sola dose di vaccino dopo che è guarito da COVID.

b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del *ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*.

Quando si parla di **green pass rafforzato** ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2.

I test antigenici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, di cui alla lettera c) non sono riconducibili a tale definizione, e quindi quando si parla di **green pass rafforzato** non ci si riferisce ai tamponi.

La terza dose di vaccinazione non è obbligatoria per il rilascio del **green pass rafforzato**

#### Possesso della certificazione verde. Quando e per chi è obbligatoria

Il decreto legge 52/2021 22 aprile 2021 n.52, così come modificato dal decreto legge 172/2021 e dai decreti legge 221/2021 e 229/2021, elenca (art. 9bis) **una serie di servizi e attività per il cui accesso è obbligatorio, il possesso di una delle certificazione verdi di cui all'articolo 9.**

**Le disposizioni che seguono non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per quanto riguarda gli over 50, le disposizioni che seguono valgono sino al 15 Giugno 2022.

**Per quanto di interesse delle nostre affiliate**, e limitatamente alla disputa di corsi, allenamenti, gare, attività sociali e culturali, somministrazione di alimenti e bevande presso strutture adibite allo scopo e situate negli impianti sportivi o nei circoli ricreativi e culturali, si segnala quanto segue:

- **È possibile continuare ad allenarsi, a giocare, a frequentare corsi sportivi, culturali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli degli Enti organizzatori** (nel nostro caso, dal protocollo di contrasto al Covid 19 elaborato dall'AICS e dalle decisioni assunte sullo svolgimento dell'attività);
- **nelle palestre, dal 10 gennaio e sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato per le attività al chiuso, sia per gli sport individuali sia per quelli di squadra;** (secondo le faq del Dipartimento Sport "con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce);
- **nelle piscine, nei centri natatori, nei centri benessere, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato per le attività sia al chiuso sia all'aperto**
- **negli sport di squadra e di contatto, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato - lettere a), b) c bis) di cui sopra - per le attività sia al chiuso sia all'aperto;**
- **per l'accesso agli spogliatoi e alle docce, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato - lettere a), b) c bis) di cui sopra - con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;**
- **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare la mascherina (i dispositivi di protezione delle vie respiratorie) anche all'aperto, con eccezione di quando si sta svolgendo la prestazione sportiva;**
- **per partecipare, in qualità di spettatori, ad eventi e manifestazioni sportive, sia al chiuso sia all'aperto, dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato ed è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 qualora vi sia assembramento.** Laddove, per la conformazione dell'impianto, non è possibile delimitare gli spazi accessibili al pubblico, in quanto privi di varchi d'accesso o comunque che non si possano chiudere,

- gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 se vi è in corso la manifestazione sportiva;
- **la capienza degli impianti sportivi** è ridotta al 50% per le attività all'aperto e al 35% per le attività al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;
  - **negli impianti sportivi dove ci sono circoli o locali con somministrazione di alimenti e bevande, e nei circoli con somministrazione di alimenti e bevande, dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato per il loro consumo, al banco e/ o al tavolo sia al chiuso sia all'aperto.** Per le attività sportive al chiuso, se il consumo di alimenti e bevande viene effettuato negli stessi ambienti dove si sta svolgendo la prestazione sportiva, è vietata la somministrazione ed è vietato il consumo stesso;
  - nei **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, sia per le attività al chiuso sia per le attività all'aperto, **dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato** (con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività);
  - **per l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, **è obbligatorio il green pass rafforzato**;
  - **dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato** per partecipare a **sagre, convegni e congressi** nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del decreto legge 33/2020;
  - **dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato per partecipare a feste** conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

#### **DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19**

Con il decreto legge 4 febbraio 2022, n.5, è stata modificata la durata della validità di alcune certificazioni verdi. In particolare, la situazione attuale è la seguente:

- la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo della vaccinazione. **In pratica, per chi ha fatto la terza dose, la certificazione non ha più scadenza;**
- per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, la certificazione verde COVID-19 ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. **In pratica, per chi ha fatto la seconda o la terza dose, e poi si è ammalato di COVID, a decorrere dal rilascio del certificato di guarigione la certificazione non ha più scadenza;**
- per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario **(in pratica hanno fatto due dosi di vaccino), la certificazione ha validità sei mesi** dalla data di somministrazione della seconda dose;
- per coloro che hanno fatto un solo vaccino, la certificazione verde è valida a partire dal 14° giorno successivo alla somministrazione e sino alla data entro cui deve essere fatta la seconda somministrazione;
- per coloro che hanno fatto un solo vaccino, o non sono vaccinati, e si sono ammalati di COVID, la certificazione rilasciata ha **validità sei mesi dalla data di guarigione;**

#### **A CHI SPETTA IL CONTROLLO DEL POSSESSO DI GREEN PASS**

L'articolo 9 bis **decreto legge 22 aprile 2021 n.52 prevede che siano "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività"** per il cui accesso è previsto l'obbligo di green pass **ad effettuare i controlli relativi.**

Per quanto riguarda il **campionato di calcio**, l'obbligo è in capo ai **gestori dell'impianto o della squadra di casa** se così stabilito negli accordi tra gestori e utilizzatori. A tal fine è stato adeguato il protocollo specifico.

Per quanto riguarda i **campionati di calcio a 5 e a 7**, l'obbligo continua ad essere in capo ai gestori dell'impianto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con **decreto 17 giugno 2021**, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52» così come modificato con DPCM 12 ottobre 2021, ha stabilito (art.13) **“di affidare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni”** ad altre figure, tra le quali **“il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati”**

Le faq sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/> predisposto da vari ministeri, alla domanda su quali siano gli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19, fornisce questa risposta.

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

#### **COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DEL GREEN PASS**

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso D.L. 52/2021

Lo stesso **decreto 17 giugno 2021**, articolo 13, dispone che **la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile “Verifica C19”** che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, di verificare la tipologia di green pass base (cioè quello che si può avere anche con tampone), rafforzato e booster. L'applicazione andrà costantemente aggiornata (chiede automaticamente di scaricare eventuali aggiornamenti ogni volta che la si avvia), in quanto all'applicazione sono fornite le informazioni sulle certificazioni revocate.

#### **SI PUO' CHIEDERE IL DOCUMENTO PER VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL POSSESSORE DI GREEN PASS?**

Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di documento a comprova della corrispondenza tra nominativo della persona a cui è stato rilasciato il green pass e colui che l'ha esibito, si osserva quanto segue:

- il **Ministero dell'Interno**, con circolare 15350/117/II/I/Uf.III-Prot.Civ del 10 agosto 2021 ha tra l'altro precisato quanto segue: **“la verifica dell'identità della persona in possesso di certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima**. Tale verifica si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza tra i dati anagrafici contenuti nella

certificazione”. E più avanti “nelle su indicate fattispecie, **si è tenuti all’esibizione del documento di identità anche quando il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”;**

- **il Garante della Privacy**, in una nota di risposta all’Assessore della Regione Piemonte, ha confermato come sia pienamente legittima la richiesta di esibizione di un documento , nei limiti della verifica del titolare della certificazione e senza raccolta di dati, da parte di soggetti diversi dai pubblici ufficiali, tra i quali i gestori degli impianti sportivi e loro delegati;
- a riprova di tutto questo, **l’App “Verifica C 19”**, una volta scansionato il Q code e fornito la sua risposta, fornisce la seguente avvertenza “per completare la verifica è necessario confrontare i seguenti dati anagrafici con quelli di un documento di identità valido”;

Per quanto riguarda le nostre affiliate, per la stragrande maggioranza aperte solo per i loro soci, il problema non si dovrebbe porre, in quanto l’accesso degli stessi è noto.

Analogamente, per quanto riguarda i campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, il problema non si dovrebbe porre, in quanto per la partecipazione alle gare di campionato AICS è già obbligatorio o l’esibizione della tessera plastificata (il cui rilascio si ha solo previo esibizione di un documento di identità presso la sede) o l’esibizione di un documento di identità.

## **SANZIONI**

**In caso di violazioni, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico del gestore/responsabile dell’impianto, sia di colui che ha violato la norma Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’impianto potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. **Qualora non si rilevino responsabilità a carico del gestore, l’ammenda sarà comminata solo al contravventore.** Sono previste sanzioni penali per uso di atti falsi o falsificazione di atti. Per quanto riguarda i campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7 si commineranno anche sanzioni sportive a coloro che eventualmente facciano uso di green pass non validi o non personali.

## **QUARANTENA PRECAUZIONALE**

**La misura della quarantena precauzionale non si applica** a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Essi devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare se compaiono sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità elenca chiaramente e dettagliatamente tutte le casistiche. La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

per i **Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** con positivi:

**1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:** la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che:** - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

per i Contatti a BASSO RISCHIO con positivi (ad esempio, presenza nella stessa stanza indossando la mascherine per un periodo inferiore a 15 minuti) **non è necessaria la quarantena** ma dovranno essere osservate le normali norme igienico sanitarie. Se non è stata usata la mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva.

#### **ORDINANZA n. 66 DEL 28 DICEMBRE 2021 REGIONE TOSCANA**

- dal 29.12.2021, il **test antigenico rapido positivo** è sufficiente a definire il caso confermato COVID 19 e a porre il soggetto in isolamento contumacia, senza effettuare la conferma con test molecolare T0.

#### **ORDINANZA n.2 DEL 10 GENNAIO 2022 REGIONE TOSCANA**

##### **le Aziende USL provvedono a**

- aprire il provvedimento di inizio isolamento automaticamente, inviando in tempo reale il provvedimento di isolamento ai recapiti indicati, per quei cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone per Covid 19, sia che abbiano compilato correttamente il questionario di autovalutazione, sia che non abbiano aderito al sistema di autovalutazione. Quest'ultimi potranno in qualsiasi momento aderire al sistema di autovalutazione, permettendo il perfezionamento della pratica, qualora nel frattempo non siano stati contattati dalla Centrale di Tracciamento dell'Azienda di riferimento.
- chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l'invio dell'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.
- inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 giorni dalla data del primo tampone positivo

#### **CERTIFICAZIONE MEDICA PER PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA**

Come noto, per praticare attività sportiva occorre un certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica sportiva stessa. **L'idoneità può essere di due diverse tipologie: per la pratica sportiva non agonistica e per la pratica sportiva agonistica.** L'AICS, al pari di altri Enti e Federazioni, ha definito quali tipo di certificazione serva per le diverse attività sportive, per il cui dettaglio si rimanda ai relativi regolamenti (ad esempio:



calcio a11, idoneità agonistica, calcio a 5 idoneità non agonistica, corsi di avviamento allo sport idoneità non agonistica, e così via).

Con l'arrivo del Covid 19 le cose si sono complicate, e la Federazione Medico Sportiva Italiana ha emanato specifiche disposizioni in merito. L'ultima di esse, che trovate sul nostro sito, è recentissima, ed è un nuovo protocollo che riguarda il **ritorno all'attività agonistica di atleti risultati positivi al COVID**. Il nuovo protocollo, denominato **"Return To Play"** per la **ripresa dell'attività sportiva agonistica** per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19, ha l'obiettivo di semplificare la ripresa dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza. Il documento è stato elaborato tenendo conto **"delle vigenti normative, linee-guida e raccomandazioni applicabili in materia di idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico e clinico dell'infezione stessa e analizzata l'ampia letteratura scientifica nazionale e internazionale inerente alla problematica**. Il protocollo è stato approvato dal Ministero della Salute con **circolare del 18 Gennaio**. **Gli esami da effettuare per riottenere il certificato di idoneità agonistica, variano in base all'età, al numero di vaccini effettuati etc**. Sul nostro sito, a questo link <http://www.aicslucca.com/news.php?id=1256> trovate tutte le informazioni. Dal link è possibile inoltre scaricare il documento e alcune slide esplicative.